



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it – PEC: comune.valstrona@legalmail.it

www.comune.valstrona.vb.it

Prot. 1111

**Egr. Sig.
omissis**

ORDINANZA NR. 10/2018

IL SINDACO

vista la segnalazione di cane morsicatore Prot. 18733/SISP del 26.03.2018, pervenuta in stessa data, al Prot. 1096, dall'ASL VCO di Omegna (VB) – SSD Igiene e Sanità Pubblica;

vista la nota pervenuta in data 27.03.2018, Prot. 1110, da parte della Sig.ra *omissis*, vittima della morsicatura avvenuta in data *omissis* in frazione *omissis* del Comune di Valstrona, con la quale dichiara che il cane morsicatore è di proprietà del Sig. *omissis*;

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954;

richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

al Sig. *omissis*, in qualità di proprietario del cane morsicatore di nome *omissis*, di provvedere all'osservazione ed all'isolamento del sopra indicato animale per la durata di giorni 10 e, precisamente, sino al giorno 06.04.2018.

In modo particolare, il sopra indicato Sig. *omissis* dovrà:

- non allontanare per alcuna ragione l'animale dal domicilio sopra indicato;
- custodire l'animale in modo che non possa fuggire, mordere e venire a contatto con altri animali o persone;
- non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti;
- segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL VCO di Omegna (tel.: 0323/868055) il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché l'eventuale fuga o morte (in questo caso mettere a disposizione la carcassa al Servizio Veterinario);
- mettere a disposizione l'animale al termine del periodo di osservazione per l'eventuale controllo veterinario.

Al termine del periodo di osservazione, il su nominato Sig. *omissis* dovrà provvedere affinché siano rispettate tassativamente le seguenti prescrizioni:

- sia esercitata una custodia adeguata nei confronti del cane sopra meglio generalizzato, al fine di impedire allo stesso di causare situazioni di rischio e di pericolo per i passanti e gli altri animali, evitando peraltro condizioni di sofferenza o maltrattamento dell'animale;
- il cane, quando non tenuto all'interno della proprietà, deve essere sempre munito di museruola e custodito dal proprietario o da persona responsabile in grado di gestirlo correttamente;
- il cane, se condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, deve essere sempre trattenuto con apposito guinzaglio.

In caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, lo scrivente Comune avvierà, nei confronti del soggetto in indirizzo, la procedura ai sensi dell'art. 650 (denuncia presso la Procura della Repubblica di Verbania).

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

DEMANDA

all'Ufficio Vigili Urbani comunale:

- la notificazione della presente ordinanza al Sig. *omissis*;
- l'invio di copia della presente al Servizio Veterinario dell'ASL VCO di Omegna (VB) per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, 27.03.2018

IL SINDACO
F.to Rag. Luca Capotosti